



4. MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO DEL PALIO

CAP. V - Delle corse di prova e dei Fantini

Il Capitolo ha subito molte modifiche, alcune di una certa rilevanza. Sono stati modificati gli articoli **56, 59, 60, 63, 64** e **70**.

Art. 56 – Il comma 2 stabilisce che *la Contrada deve dare avviso* all’Autorità Comunale **dell’impossibilità del cavallo di raggiungere l’Entrone** almeno tre ore prima della prova per consentire al Veterinario Comunale che la visita per l’esonero venga effettuata nella stalla. Al tempo dell’*avviso* è stata aggiunta una locuzione più elastica: *di norma* [c. 2].

Art. 59 – Stabilisce con un unico comma i motivi per i quali **i fantini non possono essere montati** dalle Contrade.

Le modifiche apportate, confermando la necessità della **maggiore età** e **l’assenza di punizioni di esclusione in corso**, hanno aggiunto il divieto nel caso in cui *si trovino nelle condizioni di cui all’art. 15* (ossia quelle della ineleggibilità del Capitano) ed hanno invece eliminato il divieto in caso di *pendenti ricorsi avverso provvedimenti inflitti dagli organi competenti*.

Art. 60 – Stabiliva già che i fantini corrono *a totale loro rischio e pericolo*, ma la modifica esplicita ora che essi ne *prendono atto*. L’unico nuovo comma conferma quanto sopra e sostituisce la firma da parte dei fantini del manifesto per i proprietari dei cavalli, come previsto dal vecchio art. 38, con la firma nell’*apposito elenco di cui all’art. 43 (iscrizione)*, corredata dalla sottoscrizione di *una apposita liberatoria*.

Art. 63 – Nel precedente Regolamento l’articolo era costituito da due soli commi.

Il primo stabiliva che i fantini, una volta usciti dall’Entrone per recarsi alla **mossa**, sono alla *esclusiva dipendenza dell’Autorità Comunale (Sindaco) e del Mossiere* e quindi i **Capitani e i Fiduciari** non possono più impartire loro **ordini** o prendere nuovi **accordi** (ovviamente in funzione della mossa stessa).

Il secondo comma stabiliva che è vietato ai fantini *mutarsi gli indumenti*.

Nella nuova formulazione dell’art. 63 il primo comma è stato scisso in due, ma senza variazioni. Il secondo comma è diventato il quarto, con la precisazione che il cambio degli indumenti è vietato solo *dopo la perquisizione prevista dall’ultimo comma*



dell'art. 84, cioè in occasione del Palio e quindi non durante le prove, come si poteva erroneamente interpretare [c. 4].

E' stato quindi inserito un terzo, **nuovo e determinante** comma che, accentuando i poteri del **Sindaco**, recita:

Nella circostanza di cui all'art. 45, l'Autorità Comunale alla presenza del Mossiere e dei Capitani impartisce le indicazioni da tenersi da parte dei Fantini in occasione della mossa, sia per le prove che per il Palio e tali indicazioni possono essere reiterate, ove si renda necessario, alla rassegna di cui all'art. 58 e dovranno far parte della relazione dei Deputati della Festa di cui all'art. 92 [c. 3].

Per chiarezza è bene ricordare che la *circostanza di cui all'art. 45* è l'adunanza per la scelta dei cavalli, che la *rassegna di cui all'art. 58* è la segnatura dei fantini e che la *relazione dei Deputati della Festa di cui all'art. 92* consente all'Assessore Delegato di formulare gli addebiti alle Contrade.

In pratica il Sindaco informa Contrade e Fantini di come deve essere interpretata la mossa, pena sanzioni per le violazioni, come del resto già avevano fatto numerose interpretazioni precedenti per rafforzare i poteri del Mossiere, che qui però esercita solo una mera presenza. Le **indicazioni** del Sindaco, che entrano d'obbligo a far parte della relazione dei Deputati della Festa, impattano con la dinamica della mossa, con il comportamento dei fantini (successivo art. 64) e con l'applicazione della "giustizia paliesca" (art. 99), anche in relazione (art.101). Sono comunque confermate le precedenti **Norme interpretative della Mossa** riportate in Appendice.

Art. 64 – E' relativo al comportamento dei fantini durante la mossa.

Sono state apportate solo due modifiche, più lessicali che sostanziali. Al primo comma la parola *compagni* è stata modificata con **altri fantini**, mentre al terzo comma, ove si prevedevano le pene *della sospensione temporanea o della esclusione a vita*, è stata preferita la dicitura: *i contravventori sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 99*, che rimanda ad un più ampio ventaglio di sanzioni.

Art. 70 – Anche l'art. 70 è stato modificato solo nel lessico, sostituendo la analoga Commissione con il termine Giudici della Vincita nel seguente modo: *Il giudizio inappellabile della vincita è dato dai Giudici della Vincita di cui all'art. 7; i Giudici assistono alla corsa da posti assegnati nel Palco dei Giudici [c. 3].* Nel vecchio testo i Giudici della Vincita erano citati come tali solo all'art. 88 c.1.